

COMUNE DI ARLUNO

Provincia di Milano

SPERIMENTAZIONE CRITERI PER L' UTILIZZO DELL' IMMOBILE DENOMINATO AREA FESTE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Nell'intento di incentivare le manifestazioni popolari e vivacizzare il tempo libero della cittadinanza,
creando momenti di incontro e di arricchimento culturale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso ad Enti, Associazioni, Partiti, l'immobile purché questi facciano debita richiesta e siano provvisti delle relative autorizzazioni, rilasciate dai competenti organi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile stesso.

ART. 2 – FINALITA'

1. La finalità per cui viene concesso l'immobile è duplice:
 - a) offrire alla cittadinanza occasioni di socialità attraverso manifestazioni pubbliche aventi carattere ricreativo, ludico, sociale, culturale, sportivo, ecc.
 - b) offrire ad Enti, Associazioni, Partiti, operanti e aventi sede sul territorio comunale l'occasione per svolgere attività sia istituzionali, ovvero previste nello statuto dei medesimi, che iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, a sostegno dell'attività istituzionale predetta.
2. A tal fine, le manifestazioni per le quali viene concesso l'immobile devono essere pubbliche, cioè aperte all'intera popolazione.
3. Sono esplicitamente vietate concessioni per utilizzi privati.
4. E' vietato l'uso dell'area nel periodo intercorrente tra l'inizio della campagna elettorale e quella delle elezioni a Partiti politici, Associazioni e Gruppi aventi finalità politiche.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande per l'utilizzo della struttura di cui sopra dovranno essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune di Arluno ed essere sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente, almeno 30 gg. prima della data per cui viene richiesta la struttura.
2. Le domande dovranno evidenziare il periodo di utilizzo indicando i giorni di preparazione, di risistemazione area ed il numero di giornate di svolgimento della manifestazione.

3. L'uso verrà autorizzato, al fine di garantire un'equa disponibilità dell'area ai soggetti richiedenti, di norma per periodi non superiori ad una settimana e per non più di due periodi in un anno solare.
4. Il competente Ufficio Comunale ha la facoltà di concedere l'area per periodi superiori, previa valutazione della valenza sociale, culturale e ricreativa dell'iniziativa proposta.
5. Ad ogni fine ed effetto di cui all'autorizzazione l'utilizzatore dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le comunicazioni effettuate al domicilio convenzionale si intenderanno pienamente valide ad ogni effetto di Legge.
6. **Le priorità di utilizzo**, in caso di concomitanza di manifestazioni, fatta salva la priorità assoluta per le iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, saranno determinate secondo i seguenti criteri che si basano sui sottoindicati due elementi di differenziazione dei richiedenti:
 - a) la natura giuridica del soggetto, criterio primo per l'attribuzione delle priorità di utilizzo.
 - b) la tradizione e la consuetudine instaurata dal ripetersi dell'iniziativa specifica nel tempo, criterio sussidiario che troverà applicazione unicamente nel caso in cui il criterio primo non sarà sufficiente all'attribuzione della priorità di utilizzo.

Rispetto al criterio sub lettera a) si attribuiscono le seguenti priorità:

Natura giuridica del Richiedente

1. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
2. Organizzazioni di promozione sociale
3. Associazioni, Enti, non a scopo di lucro con sede sul territorio comunale
4. Cooperative sociali riconosciute ai sensi della L. 381/1991 con sede sul Territorio comunale.
5. Partiti politici e raggruppamenti presenti in Consiglio Comunale

Rispetto al criterio sub lettera b) si stabilisce che, all'interno della medesima categoria, ha priorità il Richiedente che ha effettuato il maggior numero di iniziative all'interno dell'Area Feste nell'anno precedente.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELL'UTILIZZATORE

1. L'organizzatore della manifestazione, durante lo svolgimento della festa, dovrà essere reperibile a richiesta degli Ufficiali od Agenti della Pubblica Sicurezza o dagli Operatori dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. In caso di autorizzazione, e di mancato utilizzo per cause imputabili all'organizzazione, qualora ciò abbia pregiudicato l'utilizzo ad altri soggetti, a titolo di penale, l'Amministrazione Comunale, si rivale sull'utilizzatore, applicando comunque il corrispettivo di cui al successivo art. 11.

3. Tutta la documentazione finalizzata ad acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 12, necessarie per lo svolgimento dell'iniziativa, deve essere consegnata dal richiedente all'ufficio Protocollo del Comune almeno 7 giorni di calendario prima della data di inizio della manifestazione.
4. Il mancato pagamento del corrispettivo per l'utilizzo dell'Area Feste nell'anno precedente, costituisce ulteriore causa di esclusione per l'anno successivo.

**ART. 5 – ASSEGNAZIONE PER MANIFESTAZIONI PARTICOLARI E
A REALE FABBISOGNO SOCIALE PER LA COLLETTIVITA'**

1. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di assegnare l'area ad un Soggetto per la realizzazione di manifestazioni a supporto di iniziative dell'Amministrazione comunale o che soddisfino un reale fabbisogno sociale per la comunità locale, a condizione che il suddetto svolga tale attività in assenza di scopo di lucro e presenti il progetto dell'iniziativa completo anche dell'indicazione delle finalità sociali che si vogliono perseguire.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Tutte le autorizzazioni sono strettamente personali e incedibili.
2. E' fatto tassativo divieto ai Soggetti autorizzati di utilizzare o consentire l'utilizzazione dell'Area Feste in qualsiasi modo o forma ed a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito, anche parzialmente o temporaneamente, per finalità che non siano quelle in considerazione della quale è stato richiesto ed accordato l'uso.

**ART. 7 - MODALITA' DI UTILIZZO E
RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE**

1. L'Area Feste viene consegnata in buone condizioni ed in perfetto stato di funzionamento degli impianti idrici ed elettrici.
2. Eventuali anomalie riscontrate all'atto dell'utilizzo devono essere segnalate immediatamente per iscritto al preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I responsabili dei Gruppi/Associazioni dovranno richiedere al preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale le chiavi della struttura, riconsegnandole a fine utilizzo contemporaneamente alla verifica dello stato di fatto della struttura. Non sono ammessi duplicati di chiavi. Per casi eccezionali si dovrà richiedere preventivamente apposita autorizzazione agli uffici competenti.

4. Gli utilizzatori si intenderanno obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione della struttura, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse ed a quanto altro di proprietà del Comune.
5. In particolare dovrà essere assicurato il corretto smaltimento dei rifiuti con contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi.
6. Le eventuali insegne non dovranno ledere le opere murarie o le strutture presenti e dovranno essere rimosse dopo ogni singola manifestazione.
7. Gli utilizzatori si impegnano a mantenere e a riconsegnare al termine dell'utilizzo l'Area, nello stato di conservazione in cui viene consegnata.
8. Coloro che usufruiscono dell'Area si impegnano, pertanto, a sostituire o a ripristinare a propria cura e spese le strutture danneggiate o a rifondere all'Amministrazione Comunale il relativo valore.
9. L'utilizzo dell'area è altresì subordinato alla posa di servizi igienici in numero adeguato alla manifestazione da svolgere.
10. Gli utilizzatori dell'Area rimangono anche responsabili di eventuali danni patiti da chiunque, ivi compresi i danni prodotti dall'eventuale pubblico che assiste alle iniziative, per responsabilità imputabili alla gestione della manifestazione, nel periodo di utilizzo dell'area stessa. È tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale al riguardo. I Gruppi/Associazioni sono responsabili di ogni danno da chiunque prodotto alle strutture nei periodi di utilizzo. L'uso dell'area feste si intenderà infatti effettuato a rischio e pericolo di chi utilizzerà le stesse, con esclusione di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.
11. In ogni caso gli utilizzatori si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune, da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare, in dipendenza o connessione alla concessione dell'uso delle strutture, a cose o persone, manlevando il Comune stesso da ogni qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale sia stragiudiziale) che potesse, comunque e da chiunque, promuoversi in relazione a quanto oggetto dell'autorizzazione.
12. L'allestimento di eventuali ulteriori strutture dovrà essere precedentemente autorizzato nei termini previsti dal presente atto.

ART. 8 – CONSEGNA AREA

1. La consegna della struttura si intende effettuata allo stato di fatto in cui si trova, rimanendo a carico dei richiedenti, prima dell'uso, l'accertamento che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso delle strutture stesse.
2. La consegna verrà effettuata dal preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale contestualmente alla consegna delle chiavi e alla verifica in contraddittorio. La riconsegna sarà sempre effettuata allo stesso preposto responsabile, che prenderà atto dello stato di fatto attuale dell'area, e della pulizia dei locali, redigendo il rapporto di consegna a cui si farà riferimento per

ogni contestazione. Il responsabile dell'ente utilizzatore è tenuto a sottoscrivere tale rapporto per accettazione.

ART. 9 – ESTENSIONE PRESCRIZIONI E ORARI

1. Gli utilizzatori si intenderanno espressamente obbligati ad attenersi ed a fare attenere i partecipanti, a tutte le norme di cui al presente atto, alle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di emanare in ordine all'autorizzazione.
2. In particolare si dispone che:
 - a) La manifestazione a carattere temporaneo cessi entro le ore 24.00;
 - b) Le attività connesse alla manifestazione a carattere rumoroso (musica, suoni ecc..), debbano cessare entro le ore 23.30 dello stesso giorno;
 - c) Lo spegnimento delle luci, cioè la chiusura del luogo, avvenga entro e non oltre le ore 1.00 del giorno seguente.

ART. 10 – VIGILANZA

1. All'Amministrazione Comunale si riserva, in vigenza dell'autorizzazione, la più ampia facoltà di vigilanza sull'uso delle strutture. Ciò al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal presente provvedimento, nonché di tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
2. Ai fini di cui sopra gli utilizzatori si intenderanno espressamente obbligati a fornire ai funzionari comunali o loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione possibile, fornendo tutti i chiarimenti che eventualmente venissero richiesti ed esibendo, a richiesta, l'opportuna documentazione. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dall'Amministrazione Comunale non comporterà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso delle strutture, che ricadrà sempre ed esclusivamente sui Soggetti autorizzati all'utilizzo della struttura.
3. In caso di accertate irregolarità, gli utilizzatori e chiunque altro – a termine del presente atto – siano ammessi a fruire dell'area feste, dovranno ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, per evitare pregiudizio sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ART. 11– ONERI DI UTILIZZO

- 1) L'utilizzo della struttura è da intendersi oneroso in virtù di un corrispettivo giornaliero determinato in **€ 50,00 oltre IVA** da versare entro 20 gg. dall'emissione della reverse di incasso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo verrà determinato includendo le giornate destinate all'allestimento e allo smontaggio delle attrezzature.

Il corrispettivo potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Oltre a quanto sopra sarà responsabilità dell'utilizzatore provvedere al pagamento di TOSAP e imposta di pubblicità e affissioni, se dovute.

- 2) Ai sensi dell'art 33 comma 1) del vigente Regolamento Comunale T O S A P sono esenti dal versamento le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore alle 24,00 ore;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze;
 - c) Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale, purchè autorizzate con apposito atto amministrativo o con espressa deliberazione e per la sola durata delle stesse.
- 3) Ai sensi dell'art 33 comma 2) del vigente Regolamento Comunale TOSAP qualora le manifestazioni di cui al comma 1, punto a) prevedano tra gli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta al 20%;
- 4) Inoltre la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni, temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.
- 5) Sono a carico dell'utilizzatore eventuali imposte di pubblicità qualora non rientranti in quanto previsto in merito alle esenzioni previste dal vigente regolamento per l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni agli artt. 15 comma l) e 19 comma h) qualora le manifestazioni/iniziativa vengano patrocinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto amministrativo.

12 – AUTORIZZAZIONI

1. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni temporanee, a norma di quanto previsto dall'art. 41 del D.L. n.5/2012 , è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione , che viene rilasciata dal competente Sportello Unico Attività Produttive, previa presentazione di idonea richiesta da parte degli interessati. Lo svolgimento di pubblici

spettacoli e/o trattenimenti è subordinato all'ottenimento della licenza prevista agli artt. 68 e 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, quindi al rispetto delle condizioni di sicurezza dell'art. 80 del Testo medesimo ed alle norme del Regolamento Comunale di disciplina del pubblico spettacolo. La licenza viene rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale al soggetto autorizzato all'utilizzo dell'area, previa presentazione di richiesta completa della necessaria documentazione.

2. L'autorizzazione per l'allestimento di eventuali ulteriori strutture dovrà essere rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di richiesta completa della necessaria documentazione.
3. Per le suddette richieste valgono i termini previsti dal presente atto.
4. Gli adempimenti e pagamenti degli oneri SIAE saranno a totale carico del Richiedente.

ART. 13 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

1. Fatta salva la facoltà del Comune, di intraprendere azioni risarcitorie, si avrà decadenza dell'autorizzazione con risoluzione immediata del rapporto imputabile a colpa del soggetto autorizzato, senza che questo possa nulla eccepire o pretendere, in presenza di una delle seguenti cause:

- a) Cattivo o difforme uso della struttura rispetto alle finalità dichiarate dal richiedente/utilizzatore e presupposto dell'autorizzazione medesima;
- b) Inosservanza delle norme del presente atto ritenute gravi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale;
- c) Morosità del pagamento delle somme di cui al presente atto;
- d) Indisponibilità delle strutture a causa di forza maggiore o esecuzione di opere di manutenzione, o di opere innovative o modificative della struttura.

2. Nessun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al richiedente/utilizzatore in caso di decadenza dell'autorizzazione. Competerà per contro al Comune il più ampio diritto al risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata del rapporto sia dovuta a causa imputabile al richiedente/utilizzatore.

ART. 14 – REVOCA AUTORIZZAZIONE

1. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre, e in qualsiasi momento, all'Amministrazione Comunale la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la

autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il Soggetto autorizzato, fatta salva la restituzione della quota già versata.